

Lawow

BENT. 4296/14  
R.G. \_\_\_\_\_  
CRON. 1157/14  
REP. \_\_\_\_\_



**TRIBUNALE DI PALERMO**  
**Sezione Fallimentare**

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Dott. Antonio Novara        | Presidente           |
| Dott. Giuseppe Sidoti       | Giudice rel. ed est. |
| Dott.ssa Gabriella Giammona | Giudice              |

sciogliendo la riserva assunta dal G.I. all'udienza del 21/5/2012, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella causa civile iscritta al n. 5962 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2011

promossa da

A. [redacted] M. [redacted] elettivamente domiciliata in Palermo, Via G. Daita, presso lo studio dell' avv. Giovanni Agate, e rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Vivono del foro di Marsala, giusta mandato in calce al ricorso;

OPPONENTE

contro

Curatela del fallimento della SICILY HOUSE S.p.A. (fall. n. 102/2010), in persona del Curatore avv. Antonio Lo Bue, elettivamente domiciliata in Palermo, Piazzetta F. Bagnasco n° 7, presso lo studio dell'avv. Vittorio Viviani, dal quale è rappresentata e difesa, giusta mandato in calce alla memoria di costituzione, in forza di autorizzazione del G.D. del 21.09.2011

OPPOSTA

Oggetto: opposizione allo stato passivo.

Con domanda tempestiva di insinuazione al passivo del fallimento della Sicily House S.p.A., A. [redacted] M. [redacted] ha chiesto l'ammissione in via privilegiata del credito di €. 8.817,64, sulla base di un effetto cambiario emesso dalla società fallita.

In sede di verifica, il Giudice Delegato ha rigettato la domanda, "giacché non è stata fornita la prova del rapporto sottostante l'emissione dell'effetto cambiario, né se ne fa menzione

*alcuna nella domanda di ammissione, talché, in assenza di tale prova, l'emissione dell'effetto medesimo non può che essere considerato quale atto a titolo gratuito e, come tale, privo di effetti ai sensi dell'art. 64 L.F.*

Con ricorso depositato in data 28.04.2011, la M. [REDACTED] ha proposto opposizione avverso lo stato passivo, rilevando che il titolo cambiario è stato rilasciato dalla società fallita a titolo di pagamento della somma dovutale dalla Sava Service s.r.l., al cui capitale sociale partecipa la società fallita, per il pagamento di stipendi e T.F.R. non corrisposti dal datore di lavoro.

La Curatela del fallimento, costituendosi, ha chiesto il rigetto dell'opposizione eccependo la natura di atto neutro, e quindi essenzialmente gratuito, della cambiale, rispetto alla quale il ricorrente non ha fornito prova del rapporto giustificativo sottostante.

---

La domanda di parte ricorrente è parzialmente fondata, e va accolta nei limiti di seguito esposti.

Invero, è incontestato tra le parti che, in sede di verifica del fallimento "Sicily House spa", l'opponente, a fondamento della domanda di ammissione al passivo, ha depositato il titolo cambiario in contestazione ( nr. 24 del cronologico).

Ora, anche qualora fosse prescritta l'azione cambiaria, il titolo di credito in questione vale come promessa di pagamento, ed ai sensi dell'art. 1988 c.c., la sua utilizzazione implica l'esercizio dell'azione causale inerente al rapporto sottostante, ragione per cui grava sul debitore l'onere di provare l'inesistenza di tale rapporto o l'estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (Cass. 3477/2003; 1328/2011; 19860/2011).

Nel caso di specie, quindi, era onere del curatore ( in sede di verifica, e poi in sede di opposizione allo stato passivo), fornire la prova dell'inesistenza e/o estinzione del rapporto fondamentale sottostante alla cambiale fatta valere dalla ricorrente, titolo che, di contro, reca data certa anteriore al fallimento.

A tale dimostrazione la Curatela si è, tuttavia, sottratta.

Deve invece essere rigettata la domanda di ammissione in via privilegiata del credito, atteso che la domanda è fondata unicamente sul titolo cambiario, di natura astratta, quale promessa di pagamento.

Alla soccombenza segue la condanna della Curatela resistente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in €. 700,00 per compensi, oltre CP ed IVA, in favore del ricorrente A. [REDACTED] M. [REDACTED]

P.Q.M.

visto l'art. 99 L.F.,

1) in parziale accoglimento dell'opposizione allo stato passivo proposta con ricorso depositato in data 28/4/2011, ammette in via chirografaria la creditrice A. [redacted] M. [redacted] allo stato passivo della Sicily House spa, per l'importo di € 8.817,64;

2) per l'effetto, dispone la modificazione dello stato passivo del fallimento della Sicily House spa. nel senso indicato *sub* 1);

condanna la Curatela del fallimento Sicily House spa al pagamento delle spese processuali in favore di A. [redacted] M. [redacted] che liquida in € 700,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 99 ultimo comma L.F.

Così deciso nella camera di consiglio della sezione IV civile e fallimentare il giorno 21 giugno 2012.

**Il Giudice relatore**

*Giuseppe Sidoti*



Il Direttore Amministrativo  
D. [redacted] M. [redacted]



**Il Presidente**

*Antonio Novara*



**SEZ. IV CIVILE  
DEPOSITATO  
PA 12/9/14**

Il Direttore Amministrativo  
D. [redacted] M. [redacted]

